



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO  
RURALE E DELLA QUALITÀ  
EX DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO  
AGROALIMENTARE, QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE  
SACO X

*Roma,*

FEDERBIO

→ Piazza dei Martiri, 1  
40121 - Bologna

Oggetto: Richiesta chiarimenti sui Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione.

Con la presente si forniscono le risposte ai diversi quesiti sulla regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834/08 e relativi regolamenti attuativi) inoltrati alla scrivente Amministrazione dalla Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

**Autorizzazione all'importazione** di prodotti biologici da Paesi Terzi Importazioni (nota Vs prot. n. 74/09 FP/df).

Si comunica che il legame tra scadenza del certificato di conformità dell'esportatore e durata dell'autorizzazione è stato rimosso dalle autorizzazioni rilasciate dallo scrivente ufficio e che le stesse hanno una validità di 12 mesi dal giorno del rilascio.

Si ribadisce il vincolo di comunicare al Ministero i dati relativi ad ogni singola importazione almeno 15 giorni prima che essa venga effettuata; tale comunicazione e le informazioni fornite, infatti, risultano di estrema importanza ai fini dell'attività di vigilanza svolta dal MiPAAF.

Sarà cura della scrivente Amministrazione provvedere ad aggiornare appena possibile il decreto ministeriale, in corso di approvazione, recante le Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al fine di eliminare la "richiesta di apposita certificazione di analisi emessa da un laboratorio accreditato". In particolare si precisa che apposita certificazione di analisi verrà richiesta solo nei casi di ragionevole dubbio.

**Etichettatura** di prodotti biologici (nota Vs prot. n. 65/09 FP/df).

I distributori, in quanto responsabili di apportare modifiche all'etichettatura, sono a tutti gli effetti dei preparatori e pertanto sono tenuti ad indicare il proprio codice in etichetta in quanto titolari della certificazione dei prodotti.

Analogamente si conferma che, qualora il distributore voglia utilizzare in etichetta i codici relativi al suo fornitore dovrà obbligatoriamente indicarne il nome per esteso come chiaramente indicato nel Reg. (CE) n. 889/08, articolo 31, par. 1 lettera a.

**Allegato IX** del Reg. (CE) n. 889/08 e definizione di "esportatore" (nota Vs. prot. n. 30/09 DF).

Nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 889/08 "Ingredienti non biologici di origine agricola" di cui all'art. 28, paragrafo 3, "gli organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici" devono



essere considerati ammessi all'uso come "ingredienti non biologici di origine agricola" di cui all'art. 28 del Reg. (CE) n. 889/08 e che il termine "budella" è equivalente a "involucro animali" come riportato nell'abrogato Reg. (CEE) n. 2092/91.

Rispetto alla definizione di "esportatore" la scrivente ritiene che potrebbe definirsi esportatore colui che commercializza all'esterno dell'Unione Europea prodotti biologici ottenuti in conformità al Reg. (CE) n. 834/07. Coloro che commercializzano prodotti biologici all'interno dell'Unione Europea si configurerebbero, invece, come coloro che "immettono tali prodotti sul mercato" di cui all'art. 28 del Reg. (CE) n. 834/07.


### **Zootecnia**

1. In relazione ai dubbi sollevati sulla conversione delle aziende zootecniche a conduzione mista, con terreni in biologico e animali in convenzionale, si riportano le indicazioni derivanti dalla riunione SCOF del 19 e 20 ottobre scorso: *"una lettura congiunta, tra Commissione e SM, dei pertinenti articoli dei Reg. (CE) n. 834/07 e n. 889/08, ha evidenziato la possibilità di convertire gli animali presenti in azienda all'inizio del periodo di conversione rispettando i periodi di cui all'articolo 38 del reg. (CE) n. 889/08, par. 1 lettere a), b), c), d), senza alcuna differenza, quindi, rispetto a quanto previsto dall'abrogato Reg. (CEE) n. 2092/1991"*.
2. Riguardo all'uso di mangime biologico, l'unica possibilità offerta dalla Commissione per poter derogare ad un'alimentazione completamente biologica per gli erbivori è rappresentata dal paragrafo 2 dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 889/08 (come modificato dal 710 art. 1, paragrafo 4la) che consente di utilizzare i prodotti al primo anno di conversione.
3. La scrivente Amministrazione si impegna di costituire ed attivare al più presto la banca dati sulla disponibilità di animali biologici prevista dallo schema di decreto recentemente approvato dalla Conferenza Stato-Regione
4. Non è possibile fornire indicazioni nazionali utili ai fini della risoluzione dei problemi gestionali ed economici che affrontano gli allevatori riguardo alla richiesta di modifica delle restrizioni sullo smaltimento degli effluenti d'allevamento su terreni biologici. La scrivente Amministrazione sta valutando l'opportunità di presentare l'argomento alla Commissione UE nell'ambito dello SCOF in modo da valutare l'eventuale necessità, a livello comunitario, di modifica del regolamento.
5. In una indicazione della Commissione, formulata in risposta ad un quesito presentato da un altro SM, si legge che la regione di cui all'art. 19 del Reg. (CE) n. 889/08 può essere definita come un'area geograficamente o politicamente e/o amministrativamente uniforme e che se il mangime è comprato senza menzionare l'origine non può essere considerato come proveniente da quella regione. Sulla base di quanto indicato dalla Commissione sorge quindi la necessità di definire la "regione" a livello nazionale.
6. In relazione all'assenza di regolamentazione applicabile all'allevamento di pollastrelle da 3 a 18 giorni, gli SM non hanno possibilità di intervenire con ulteriori indicazioni nazionali poiché si tratterebbe di norme per l'allevamento di una specie (*Gallus gallus*) già contemplata nei regolamenti comunitari. La questione è comunque inserita in una lista di priorità che la Commissione si propone di affrontare.
7. Riguardo, invece, alla tematica inerente l'allevamento delle galline ovaiole, l'idoneità delle strutture basate sullo sviluppo verticale dei piani di stabulazione (multistrati) non è ancora condivisa da tutti gli SM. La Commissione aveva proposto la risoluzione di tale problematica durante la redazione del Reg. (CE) n. 710/2009 introducendo degli appositi articoli che permettessero l'uso di tali strutture tuttavia diversi SM si sono fermamente opposti a tale evenienza e, di conseguenza, la discussione della materia è stata rimandata.
8. Per quanto concerne, infine, gli evidenti elementi di contrasto tra i decreti attuativi del Reg. (CEE) n. 1804/99 e la nuova normativa Comunitaria, essi saranno risolti con l'adozione

dello schema di decreto all'esame della Conferenza Stato-Regione, nel quale sono abrogati i decreti attuativi del Reg. (CEE) n. 1804/99.

Al fine di individuare le soluzioni più opportune sollevate ai punti 3, 4, 5 e 8 sarà cura della scrivente convocare quanto prima un apposito incontro.

Il Capo del Dipartimento  
(Giuseppe Nezzo)



18